



COMUNE DI DESIO
(Provincia di Monza e Brianza)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2014
Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 04.06.2015
Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 03.03.2016
Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 05.12.2017

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE IUC (Imposta Unica Comunale)

ART. 1 - IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	pag. 4
ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	pag. 4
ART. 3 - DICHIARAZIONI.....	pag. 4
ART. 4 - PERIODI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	pag. 5
ART. 5 - RISCOSSIONE	pag. 6
ART. 6 - MODALITA' DI VERSAMENTO	pag. 6
ART. 7 - SCADENZE DI VERSAMENTO	pag. 6
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	pag. 7
ART. 9 - ACCERTAMENTO	pag. 7
ART. 10 - CONTENZIOSO	pag. 7
ART. 11 - DILAZIONE DEI PAGAMENTI	pag. 8
ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 8
ART. 13 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	pag. 8
ART. 14 - RIMBORSI.....	pag. 8
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	pag. 9
ART. 16 - NORME DI RINVIO.....	pag. 9

CAPO II

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU"

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 10
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 10
ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATO, AREE EDIFICABILI, TERRENO AGRICOLO	pag. 10
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	pag. 11
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	pag. 11
ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI.....	pag. 12
ART. 7 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	pag. 12
ART. 8 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	pag. 12
ART. 9 - AGEVOLAZIONI.....	pag. 12
ART. 10 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	pag. 13
ART. 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....	pag. 14
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	pag. 14

CAPO III

REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 15
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 15
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	pag. 16
ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA	pag. 16
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 16
ART. 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	pag. 17
ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	pag. 17
ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	pag. 17
ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	pag. 18
ART. 10 - COSTI DI GESTIONE	pag. 19
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	pag. 19

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	pag. 19
ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 19
ART. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 20
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 20
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 20
ART. 17 - SCUOLE STATALI	pag. 21
ART. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO	pag. 21
ART. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	pag. 21
ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	pag. 22
ART. 21 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 22
ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 22
ART. 23 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI	pag. 23
ART. 23 bis - AGEVOLAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE ...	pag. 23
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	pag. 23
ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 24
All. A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 25
All. B - Categorie di utenze non domestiche	pag. 26

CAPO IV

REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 27
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO	pag. 27
ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 27
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 27
ART. 5 - BASE IMPONIBILE	pag. 28
ART. 6 - ALIQUOTE	pag. 28
ART. 7 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 28
ART. 8 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 28
ART. 9 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	pag. 28
ART. 9 bis - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	Pag. 29
ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI	pag. 29
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. 30
ART. 12 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	pag. 30

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
I.U.C.
(Imposta Unica Comunale)

ART. 1
IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

ART. 2
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale approva:

- a) le aliquote dell'IMU e le detrazioni;
- b) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- c) le aliquote della TASI e le detrazioni in conformità con i servizi e i costi indivisibili, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 3
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Resta ferma la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione di inizio o di variazione dell'evento al verificarsi dello stesso. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune e compilata in ogni sua parte, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ¹ (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto-Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.²

¹ “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.”

4. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto Ministeriale 30.10.2012, e successive modificazioni, e nei casi ivi previsti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della Legge n. 147 del 27.12.2013,³ gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica mentre tale modalità è facoltativa per gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o via e-mail in formato PDF o con procedura telematica attraverso il sito web comunale (se attivato). In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 4 PERIODI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Relativamente all'IMU:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Relativamente alla TARI:

La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa purché tempestivamente dichiarate entro il termine di cui all'art. 3, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

3. Relativamente alla TASI:

La tassa è dovuta per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

² “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”

³ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”

ART. 5 RISCOSSIONE

1. Per quanto attiene l'IMU:

L'imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Per quanto attiene la TARI:

Il Comune riscuote la tassa inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo in rate l'ammontare complessivo.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 9, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Per quanto attiene la TASI:

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini di cui all'art. 7. Qualora il Comune invii i moduli di pagamento precompilati l'importo dell'imposta è relativo alla quota di possesso o di detenzione del contribuente.

ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,⁴ nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Per quanto riguarda l'IMU:

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate.

2. Per quanto riguarda la TARI:

Il numero delle rate e le scadenze sono definite con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

La tassa non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

3. Per quanto riguarda la TASI:

Il numero delle rate e le scadenze sono definite con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

Ai sensi del comma 688 dell'art. 1 Legge n. 147//2013⁵ è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni." - Articolo 17 - Oggetto.

⁵ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 9 ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, in ogni sua componente, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.⁶

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.⁷

ART. 10 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,⁸ e successive modificazioni.

⁶ "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" - Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

⁷ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

⁸ "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

ART. 11
DILAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Se il credito d'imposta è superiore a euro 5.000,00 il provvedimento può essere subordinato alla presentazione di fidejussione bancaria con primario istituto di credito.
6. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'Ufficio Tributi, il mancato versamento anche di una rata protratto oltre dieci giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

ART. 12
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,⁹ se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,¹⁰ ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 13
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012,¹¹ il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 14
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sul provvedimento di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

⁹ *Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*

¹⁰ *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.” - Articolo 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali*

¹¹ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. - Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti*

4. Non sono eseguiti rimborsi se gli importi, comprensivi degli interessi, non superano euro 10,00.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogati dall'1.1.2014 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, dal comma 639 e successivi, della Legge 27.12.2013 n. 147,¹² nonché alle altre norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

¹² “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”.

CAPO II
REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU"
(Imposta Municipale Propria)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997,¹³ disciplina l'applicazione nel Comune di Desio dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁴
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e le pertinenze della stessa, nonché le aree fabbricabili.

ART. 3
**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE,
FABBRICATO, AREE EDIFICABILI, TERRENO AGRICOLO**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

¹³ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

¹⁴ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

- d)** per fabbricato "inagibile o inabitabile" si intende il fabbricato che risulta inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone ed il degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità/inabitabilità deve essere accertata con perizia redatta da un tecnico abilitato a carico del contribuente; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445¹⁵ attestante il possesso della perizia.
- e)** per "area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99,¹⁶ iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; l'area pertinenziale registrata nel catasto fabbricati come area asservita al fabbricato, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
- f)** per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Rientrano tra gli immobili imponibili anche i piccoli appezzamenti e i terreni incolti.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Desio relativamente agli immobili la cui superficie, interamente o prevalentemente, insiste sul suo territorio.

¹⁵ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁶ "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"

ART. 6
DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Con atto di Giunta Comunale, da adottare entro la data di scadenza della 1^a rata (acconto), sono definiti annualmente i valori di riferimento minimi per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili così come definite all'art. 3, lettera e).
2. Tali valori hanno esclusivamente la finalità di limitare il contenzioso relativamente all'attività di accertamento mentre non rilevano ai fini di eventuali istanze di rimborso.

ART. 7
DETRAZIONE
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 2 Capo I del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

ART. 8
ASSIMILAZIONI
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 9
AGEVOLAZIONI

1. Per i fabbricati di tipo abitativo, e relative pertinenze nel limite di una unità per la cat. C/2-C/6 e C/7, concessi in locazione con contratto di tipo concordato a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98,¹⁷ il Comune prevede agevolazioni dell'aliquota.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 2 Capo I è stabilita l'aliquota per gli immobili di cui al precedente comma.
3. Per poter beneficiare dell'agevolazione il proprietario dell'immobile deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi, dal 01/01 al 31/12 del primo anno di riferimento, con allegato il contratto a canone concordato stipulato in applicazione dell' "Accordo locale per la Città di Desio" se non già depositato agli atti di altro ufficio comunale.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni.

¹⁷ "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo."

ART. 10 ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833¹⁸, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601¹⁹, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917²⁰, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;²¹
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis D.L. n. 201/2011;²²

2. Sono esclusi dall'imposta;

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;²³
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'unico immobile, purché non censito nelle categorie catastali A1-A8-A9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e

¹⁸ "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

¹⁹ "Disciplina delle agevolazioni tributarie" - Art. 5 bis - Immobili con destinazione ad usi culturali.

²⁰ "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi." Art. 1, comma 73, lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

²¹ "Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" - Art. 16 Nozione di attività di religione o di culto.

²² "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

²³ " Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, comma 15

non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,²⁴ dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011.²⁵
3. Per l'applicazione del beneficio dell'esenzione di imposta di cui al comma 1, deve essere presentata apposita dichiarazione a pena di decadenza.

ART. 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) Legge n. 228/2012²⁶ è riservata allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,²⁷ e dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201,²⁸ convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
3. Il presente regolamento si applica dall' 01.01.2014.

²⁴ “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.”

²⁵ “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

²⁶ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

²⁷ “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.” Art. 8 Imposta municipale propria - Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria

²⁸ “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

CAPO III
REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997,²⁹ disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013,³⁰ stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.10.2013.
- 3.** La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

ART. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006,³¹ (*dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti*) e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
- 5.** Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

²⁹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

³⁰ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

³¹ "Norme in materia ambientale"

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative.

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari vuote (prive di mobili, suppellettili etc.) o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) le superfici destinate al solo esercizio del culto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

ART. 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla

normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 D.lgs. 152/2006,³² al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, sale di radiologia, sale di radioterapia e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2 bis. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente ai locali ed alle aree di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente³³, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

- Locali ed aree destinate al deposito di materie prime..... - 20%
- Locali ed aree destinate alla semilavorazione - 50%
- Locali ed aree destinate alla produzione..... - 50%
- Locali ed aree destinate all'imbballaggio e al confezionamento..... - 20%
- Locali ed aree destinate al deposito di prodotti finiti..... - 10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), la destinazione dei locali nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

³² "Norme in materia ambientale"

³³ Art. 1, comma 682 punto 5 della Legge n. 147/2013.

ART. 10 COSTI DI GESTIONE

- 1.** La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune stesso, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario dell'anno successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo anno, lo scostamento fra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, sia nel caso di gettito a consuntivo superiore al preventivo che nel caso di gettito inferiore, qualora lo scostamento sia superiore al 5%.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.³⁴
- 3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, D.P.R. 158/1999.
- 2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, D.P.R. 158/1999.
- 3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

³⁴ "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani."

ART. 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia).

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, salvo che l'utente indichi in sede dichiarativa il numero effettivo di occupanti.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Sono considerate pertinenze dell'abitazione per le quali viene applicata la sola quota fissa:

a) le autorimesse, le cantine o altri simili luoghi di deposito ubicati in prossimità della stessa, intendendosi per "prossimità" una via parallela, e/o perpendicolare e/o adiacente a quella in cui è situata l'abitazione;

b) le autorimesse, le cantine o altri simili luoghi di deposito che risultano pertinenze all'abitazione da atto pubblico.

Al di fuori dei casi suindicati è considerata altra utenza domestica con applicazione anche della quota variabile.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007³⁵(convertito dalla L. 31/2008).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

ART. 18 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non domestiche di cui all'articolo 21.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 19 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

35" Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
E NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

1 bis. L'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;³⁶

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21
RIDUZIONI PER IL RECUPERO DA PARTE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE³⁷

1. La tassa relativa alle utenze non domestiche non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006³⁸, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione di cui al comma 1 è riferita alla sola quota variabile della tariffa ed è così determinata:

a) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) uguale o superiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza ($kd \times mq \text{ UTND}$): riduzione del 100% della quota variabile;

b) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) inferiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza: riduzione pari al rapporto percentuale ($q_{rec}/(kd \times mq \text{ UTND})$).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a verificare i rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 22
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI
DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

³⁶ "Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 - art. 9 bis, comma 2"

³⁷ "art. 1, comma 661, Legge n. 147/2013"

³⁸ "Norme in materia ambientale".

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23 AGEVOLAZIONI ULTERIORI

- 1.** La tariffa si applica in misura ridotta del 15% alle utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto anagraficamente, al 01.01, da 5 o più persone sia nella parte fissa che nella parte variabile.
- 2.** La tariffa si applica in misura ridotta del 60% nella parte fissa per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prive all'interno dei locali di slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari.
- 3.** Tale riduzione deve essere richiesta dal contribuente entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del capitolo 1 ed ha validità anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni di fruizione.
- 4.** Nella delibera annuale di approvazione del piano finanziario è stabilita la riduzione/agevolazione alle utenze domestiche per l'incentivazione della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/13 ³⁹.
- 5.** Ai sensi dell'art.24 D.L. 133/2014 la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai volontari civici iscritti all'Albo dei volontari, sezione volontari del verde, di cui alla delibera di G.C. n. 98 del 23.04.2013 purchè residenti in Desio. Le riduzioni sono disciplinate da apposito atto annuale di Giunta Comunale che definisce le fattispecie, i criteri e le condizioni in funzione dell'attività sussidiaria posta in essere dai volontari civici. Tale riduzione è applicata a valere sulla tassa dell'anno successivo in cui è stata svolta l'attività.

ART. 23 BIS AGEVOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE

- 1.** A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 della L. 147/2016 che producono e distribuiscono beni alimentari.
- 2.** Ai fini della interpretazione ed applicazione di tale fattispecie agevolativa trovano applicazioni le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) soggetti donatori, lett. c) eccedenze alimentari, lett. d) spreco alimentare, lett. e) donazione L.166/2016.
- 3.** La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base della comunicazione del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 L.166/2016; in mancanza è ammessa la possibilità di documentare la quantità con altre modalità da cui si evince il quantitativo donato e ricevuto, è esclusa qualsiasi autocertificazione.
- 4.** L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 20% della quota variabile.
- 5.** L'agevolazione è prevista a consuntivo e a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo il contribuente deve produrre, a pena di decadenza, apposita istanza e la documentazione di cui al comma 3.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

³⁹ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."

ART. 25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.** Il Comune effettua le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, Capo III del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L. 833/1978;

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

CAPO IV
REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI"
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997⁴⁰, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147⁴¹, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.⁴²

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili, di cui all'articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante, escluso l'occupante a titolo di abitazione principale,⁴³ è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui all'art. 2, Capo I. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

⁴⁰ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

⁴¹ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

⁴² "Legge 28 dicembre 2015, n. 208- art. 1, comma 14, lett. b)"

⁴³ "Legge 28 dicembre 2015, n. 208- art. 1, comma 14, lett. a)"

ART. 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011⁴⁴ e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 3 e 6 del Regolamento componente "IMU" di cui al Capo II.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 3 del Regolamento componente "IMU" di cui al Capo II.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 6 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

ART. 7 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a)** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833⁴⁵, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601⁴⁶, e successive modificazioni;

⁴⁴ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

⁴⁵ "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

⁴⁶ "Disciplina delle agevolazioni tributarie" - Art. 5 bis - Immobili con destinazione ad usi culturali.

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917⁴⁷, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222,⁴⁸.

2. Sono esclusi dall'imposta:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;

ART. 9 BIS RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. L'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.⁴⁹

2. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.⁵⁰

3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.⁵¹

ART. 10 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili la cui copertura è parzialmente garantita dalla tassa sui servizi sono quelli definiti dal DPR 194/1996, art. 2, comma 3 lettera e);

2. In particolare sono servizi indivisibili quelli con la seguente classificazione:

- 01 01 organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 01 02 segreteria generale, personale e organizzazione;
- 01 03 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 01 04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 01 06 ufficio tecnico;
- 01 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

⁴⁷ "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi."

⁴⁸ "Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" – Art. 16 Nozione di attività di religione o di culto.

⁴⁹ "Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 – art. 9 bis, comma 2"

⁵⁰ "Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 54"

⁵¹ "Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 14, lett. c)"

- 01 08 altri servizi generali;
- 03 01 polizia municipale;
- 05 01 biblioteche, musei e pinacoteche;
- 05 02 teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
- 06 03 manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
- 08 01 viabilità,, circolazione stradale e servizi connessi;
- 08 02 illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 09 01 urbanistica e gestione del territorio;
- 09 03 servizi di protezione civile;
- 09 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3. L'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta è prevista nella delibera annuale di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 12 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.